

TI_GERICHTE 11.2001.128 vom 9. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.128

FR: TI_GERICHTE 11.2001.128 du 9 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.128 del 9 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante sostiene che in concreto la ditta istante non ha reso verosimile di avere rispettato il termine di tre mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC e nemmeno di detenere una pretesa pari all'ammontare della somma rivendicata. A prescindere della distinzione tra contratto d'impresa generale con lo studio tecnico di _____ e contratto d'appalto con la _____, distinzione non più invocata nell'appello, essa afferma che – comunque sia – i rapporti di lavoro esibiti dalla ditta al Pretore non sono stati compilati da operai della ditta, di cui nessuno è stato chiamato a testimoniare, bensì da un dirigente di quell'azienda, e non recano alcun visto, né del direttore dei lavori né della committenza. Ciò toglie ogni attendibilità non solo alla tempestività dell'istanza, ma anche all'ammontare del credito. Per di più – essa soggiunge – dal saldo fatto valere dall'istante vanno dedotte prestazioni per almeno fr. 9476.50, trattandosi di opere che non hanno “apportato un plusvalore all'immobile o per i quali si è svolto un lavoro di carattere artigianale”, sicché il massimo garantito dall'ipoteca non può eccedere in alcun caso fr. 15 428.15. Quanto alle spese e alle ripetibili di primo grado, la convenuta ne chiede l'addebito alla ditta istante, argomentando di essersi limitata a difendere i suoi diritti con riferimento al termine di tre mesi e alla mancata verosimiglianza della pretesa, evitando contestazioni di merito sulla qualità del lavoro svolto o sulla correttezza della fatturazione.

E. 3

Litigioso è anzitutto, nel caso specifico, il rispetto del lasso trimestrale stabilito dall'art. 839 cpv. 2 CC, che come si è visto l'appellante reputa non verosimile. Il Pretore si è fondato al riguardo sul doc. G, che consiste in un due plichi di rapporti di lavoro (il primo azzurro, con firme di responsabili dell'impresa, il secondo bianco, senza firme) rilevando che quelli recanti i numeri 082 (azzurro) e 545 (bianco) attestano la rasatura con marmorino dei muri del corridoio. “Trattasi di lavori importanti” – ha continuato il primo giudice – “indicati sia nel preventivo (doc. 1), sia nello scritto di risposta di Tocchetto alla disdetta 25 maggio 2001 (doc. 2), la cui esecuzione è resa verosimile dalle foto in atti (doc. H, prima pagina)”. E, secondo il Pretore, “la documentazione sopra citata – in primo luogo il rapporto di lavoro allestito dall'operaio della ditta istante – è sufficiente per rendere verosimile che il compimento dei lavori risalga al 1° giugno 2001. Da qui la tempestività dell'iscrizione del 31 agosto 2001” (sentenza impugnata, consid. 5). Il problema è di sapere, ciò posto, se i rapporti citati bastino davvero a rendere verosimile l'esecuzione dei lavori in rassegna.

E. 4

Davanti al Pretore la convenuta aveva contestato esplicitamente i rapporti di lavoro n. _____ e _____, pretendendo che le opere ivi descritte erano state eseguite già nel mese di maggio. “In realtà il bollettino _____ è un doppione del _____ che attesta che i lavori sarebbero stati eseguiti in data 1° giugno 2001. Si contesta che in data 1° giugno 2001 siano stati svolti tali interventi. Ciò risulta pure dal fatto che il bollettino n. _____, relativo a lavori del 31 maggio 2001 (corrispondente allo _____), comunque contestato, indica chiaramente che in quel giorno sono intervenuti lavori di rifinitura, visto che i muri sono stati cerati e lucidati. Non si comprende quindi come mai la controparte sarebbe dovuta intervenire con lavori più sostanziali il giorno seguente” (riassunto scritto allegato al verbale di udienza del 14 settembre 2001, pag. 2 lett. d). A ciò l'istante si è limitata a replicare che “la parte convenuta ha seguito continuamente i lavori e pertanto il dubbio sollevato in merito all'esecuzione o meno di questi ultimi appare se non temeraria comunque contraria alla buona fede contrattuale, in quanto i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni fornite e sono stati eseguiti a regola d'arte secondo la filosofia dell'impresa. Tutti i bollettini prodotti corrispondono al lavoro effettivamente eseguito. Ne consegue che l'istanza, per quanto riguarda l'introduzione, risulta tempestiva poiché le opere sono terminate al più presto in data 1° giugno 2001” (verbale citato, pag. 2 lett. D). La convenuta ha duplicato riconfermandosi nel riassunto scritto di risposta (verbale citato, pag. 3).

E. 5

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare a svariate riprese che bollettini di lavoro giornalieri compilati da operai di imprese edili sono semplici scritture private, senza valore probatorio. Possono assurgere a prova per l'accertamento dei fatti solo quando la persona che li ha redatti compaia dinanzi al giudice in veste di parte, testimone o perito e si esprima in merito (sentenze del 1991, 1992 e 1993 citate in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90; v. anche Baurecht 1991 pag. 98, n. 158 con nota di Gauch). Tale orientamento è stato ribadito ancora di recente (I CCA, sentenza del 3 luglio 1998 in re G., consid. 4; II CCA, sentenza dell'11 marzo 1998 in re R., consid. 3.5.1, menzionata in: Rep. 1998 pag. 247 in alto). È vero che nel quadro di un giudizio sommario non si esige la prova piena dei fatti allegati, bastando che se ne sostanzii la verosimiglianza, sicché in caso di dubbio l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale chiesta dall'artigiano o imprenditore va ordinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 224 n. 2890 con rinvii). La verosimiglianza tuttavia – e con essa il dubbio – non può ancorarsi alle mere dichiarazioni unilaterali della parte istante, contestate. Tanto meno ove si consideri che nulla avrebbe impedito alla ditta, in concreto, di citare come testimoni l'estensore dei rapporti di lavoro attestanti i lavori eseguiti nel giugno del 2001 o gli operai che materialmente vi avevano proceduto.

E. 6

Nel caso specifico nulla conforta l'ipotesi che i rapporti di lavoro n. _____ e _____ siano stati in qualche modo sottoposti alla committenza. Al contrario: la “copia per il cliente o direzione lavori” del rapporto n. _____ è proprio quella prodotta dall'impresa, mentre il rapporto n. _____ (di contenuto sostanzialmente identico) appare una semplice giornaliera interna della ditta. Che l'istante poi fungesse anche da direttore di lavori per la convenuta non si desume dagli atti ed è contestato (riassunto scritto allegato al verbale del 14 settembre 2001, pag. 1 lett. b). Altri rapporti o bollettini che la convenuta avrebbe accettato – foss'anche tacitamente o per atti concludenti – in relazione a

opere compiute nei tre mesi precedenti l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (decretata dal Segretario assessore il 31 agosto 2001) non risultano dal fascicolo processuale, né l'istante ha mai preteso che esistano. Anzi, l'istante medesima riconosce che la committenza ha sempre “trovato il modo di evitare di firmare i rapporti di lavoro” (osservazioni all'appello, pag. 3, quarta riga dall'alto). In simili condizioni, mancando qualsiasi conferma testimoniale, non si vede come l'esecuzione delle opere dichiaratamente ultimate nel giugno del 2001 sia stata resa verosimile, foss'anche solo nel dubbio. Quanto al “riepilogo 22 maggio 2001” menzionato nelle osservazioni all'appello (pag. 2 in fondo, n. 7), esso non è manifestamente idoneo a rendere verosimili opere eseguite dopo la sua stesura.

E. 7

Se ne conclude che nella fattispecie difettano già a prima vista elementi di verosimiglianza suscettibili di suffragare l'esecuzione di lavori edili nel termine di tre mesi stabilito dall'art. 839 cpv. 2 CC. Ciò rende superfluo indagare sulla verosimiglianza degli altri requisiti – contestati – cui soggiace l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito, come pure il fatto che le opere eseguite diano diritto al pegno (Steinauer, loc. cit. con richiami). Rende superfluo altresì esaminare se, come asserisce l'appellante, gli oneri processuali e le ripetibili dell'iscrizione provvisoria andassero posti a carico dell'istante anche in caso di accoglimento dell'istanza, riservata l'attribuzione definitiva con la sentenza di merito. In ultima analisi il decreto del Pretore deve pertanto essere riformato nel senso di cancellare l'iscrizione provvisoria. Spese e ripetibili di prima sede, non controverse nel loro ammontare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). A identica sorte sono destinate le spese e le ripetibili di appello, commisurate all'importanza del litigio.

E. 8

Le decisioni finali prese “da tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni” non sono esecutive prima della scadenza del termine per il ricorso per riforma al Tribunale federale o di adesione a esso (art. 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 prima frase OG). Nonostante le critiche della dottrina, tuttavia, il Tribunale federale ha sempre rifiutato di entrare nel merito di ricorsi per riforma riguardanti iscrizioni provvisorie di ipoteche legali, quand'anche si trattasse di cancellazioni (Steinauer, op. cit., pag. 225 n. 2894a con riferimenti). Ne discende che la presente sentenza sarà esecutiva già al momento in cui sarà emanata. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante di ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso per nullità (art. 70 OG) o di diritto pubblico (art. 94 OG). Al momento in cui l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, loc. cit.). I Cantoni devono vigilare nondimeno, in ossequio alla forza derogatoria del diritto federale, affinché eventuali ricorsi sprovvisti per legge di effetto sospensivo non siano resi illusori (lettera del presidente del Tribunale federale alla Camera dei ricorsi penali e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello, del 22 marzo 1999). Nella fattispecie occorre quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare sufficiente e ragionevole. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è respinta. 2. L'ufficiale del registro

fondario del Distretto di _____ è invitato a cancellare, 15 giorni dopo la ricezione della presente sentenza, l'ipoteca legale iscritta in via provvisoria a favore della ditta _____, _____, per l'importo di fr. 25 634.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2001 a carico della proprietà per piani n. _____ del fondo base n. _____ RFD di _____, sezione _____, intestata a _____.

3. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 47.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 300.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della _____, che rifonderà all'appellante fr. 900.– per ripetibili. III. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – avv. _____, _____;

Comunicazione: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di _____.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.